
Estratto

Estratto da un prodotto
in vendita su **ShopWKI**,
il negozio online di
Wolters Kluwer Italia

Vai alla scheda →

Wolters Kluwer opera nel mercato dell'editoria
professionale, del software, della formazione
e dei servizi con i marchi: IPSOA, CEDAM,
Altalex, UTET Giuridica, il fisco.



CAPITOLO I

TEORIA DEL DIRITTO E RAGION PRATICA

SOMMARIO: 1. Il diritto positivo tra decisioni e ragioni. – 2. Un sapere *per la prassi*. – 3. La ragion pratica. – 4. Sul riadeguamento della teoria del diritto alla prassi giurisprudenziale.

1. Il diritto positivo tra decisioni e ragioni

Dar conto dei mutamenti e dei modi di manifestarsi dello scenario giuridico rappresenta uno dei compiti fondamentali della teoria del diritto. Profondi sono stati i mutamenti che hanno segnato il paesaggio giuridico, sconvolgendo il cardine sul quale si reggeva. È entrato in crisi il monismo legislativo e ciò ha prodotto la messa in discussione della raffigurazione formalistica e oggettualistica del diritto, inteso come insieme predefinito, compiuto, di regole valide⁽¹⁾. La crisi del *legalismo*⁽²⁾ ricade sulla configurazione del sistema, centrato sull'unitarietà e verticalità gerarchica della produzione giuridica, e costruito sulle linee semplici e regolari di un sistema fondato sulla legge.

Considerare il diritto positivo oltre i confini della legge significa riconoscere che diversi soggetti, distribuiti nei diversi ambiti funzionali in cui si articola l'esperienza giuridica (legislatori, giudici, giuristi,

⁽¹⁾ Siamo qui all'interno di quelle che Dworkin ha definito “teorie semantiche del diritto”, rivolte a identificare i criteri di validità del diritto. Cfr. R. DWORKIN, *L'impero del diritto* (1986), Il Saggiatore, Milano, 1989, pp. 35-49. Le teorie positivistiche vi rientrano, differenziandosi tra loro nell'individuazione degli elementi decisivi per la validità.

⁽²⁾ L. LOMBARDI VALLAURI, *Corso di filosofia del diritto*, Cedam, Padova, 1981, pp. 29 ss., 51 ss.

funzionari pubblici, privati cittadini), sono chiamati a cooperare nella produzione del diritto, che, così, si struttura come un insieme articolato, formato da varie componenti: un’impresa collettiva plurale, in continua elaborazione. Vi rientrano regole, principi, istituti, procedure, istituzioni, atteggiamenti normativi, apprezzamenti di valore, ragionamenti, costruzioni concettuali, sistematizzazioni.

Il diritto positivo non si identifica con la (né si esaurisce nella) mera *voluntas* dell’autorità che decide. Ha a che fare, invece, con il rapporto che connette gli atti di normazione con le attività interpretative che da essi si sviluppano e che assumono una peculiare valenza di fronte alla complessità del diritto contemporaneo. Il diritto si costruisce, di continuo, attraverso l’opera congiunta e concorrente di fattori diversi. Si configura come un processo dinamico di azioni e decisioni, suscettibili, a loro volta, di ulteriori specificazioni e determinazioni, ad esito di scelte e deliberazioni, che pongono in evidenza il ruolo del ragionamento e dell’argomentazione. Il diritto si compone di materiali normativi, dotati di diversi gradi di determinazione, che devono essere lavorati a fini applicativi⁽³⁾. In tal modo, si articola progressivamente, consentendo di trarre la regola del caso concreto.

Invero, la teoria giuridica contemporanea, nei suoi sviluppi pragmatici, ha sempre più ampiamente riconosciuto tale caratteristica. L’agire dei soggetti, che partecipano a quella pratica sociale denominata “diritto”, presiede alla sua formazione, alla sua concretizzazione, al suo adattamento continuo⁽⁴⁾. Ciò ha condotto a sottolineare il nesso tra teoria e prassi e, dunque, la valenza conoscitiva della prassi e la valenza operativa della conoscenza giuridica. Il conoscere per operare e l’operare conoscendo sono attività strettamente legate⁽⁵⁾.

⁽³⁾ F. MÜLLER, R. CHRISTENSEN, *Testo giuridico e lavoro sul testo nella strukturierende Rechtslehre*, in “Ars Interpretandi”, 2, 1997, pp. 88-89, 99-100.

⁽⁴⁾ F. VIOLA, G. ZACCARIA, *Diritto e interpretazione. Lineamenti di teoria ermeneutica del diritto*, Laterza, Roma-Bari, 2016^o, p. 46; B. PASTORE, *Interpreti e fonti nell’esperienza giuridica contemporanea*, Cedam, Padova, 2014, pp. 14-17.

⁽⁵⁾ Cfr. R. ORESTANO, *Edificazione del giuridico*, Il Mulino, Bologna, 1989, pp. 242-243.

Il diritto vive nelle modalità dell'attualizzazione interpretativa. Nessuna formulazione positiva è definita e compiuta, ma ha bisogno di essere interpretata. L'interpretazione così è, al contempo, un atto di applicazione e di uso del diritto⁽⁶⁾.

Se non vi è diritto senza interpretazione, e se l'interpretazione è sempre inventiva, dovendo affrontare i problemi di vaghezza e ambiguità del linguaggio con cui sono costruiti i testi normativi, la contraddittorietà spesso presente negli enunciati legislativi, nonché le incognite relative ai casi singoli e quelle riguardanti i mutamenti e l'evoluzione storica⁽⁷⁾, allora va riconosciuto ai giuristi un potere nella elaborazione del diritto: un potere che si lega al ragionamento e che potrebbe essere definito “il potere della ragione giuridica in sé”⁽⁸⁾.

Indubbiamente, quello potestativo rappresenta un elemento strutturale proprio del diritto, ma altrettanto essenziale è l'aspetto che riguarda l'idea di ragione, che attiene ai modi di esercizio dei poteri normativi e ai suoi contenuti⁽⁹⁾.

Il diritto positivo vive tramite una complessa attività di tessitura argomentativa di poteri e ragioni⁽¹⁰⁾. Ai poteri è richiesta la conformità ai criteri, ai principi, che giustificano le decisioni giuridiche. Le ragioni, per farsi valere, devono tradursi in decisioni, assumendo forme idonee e seguendo corretti itinerari procedurali.

La ragione, qui, va intesa come capacità di ragionare, di argomentare, di produrre giustificazioni a sostegno dell'atto di volontà, idonee a mostrarne la fondatezza. L'idea è che ogni potere – che

⁽⁶⁾ F. VIOLA, *Il diritto come pratica sociale*, Jaca Book, Milano, 1990, pp. 126-127.

⁽⁷⁾ Cfr. L. LOMBARDI VALLAURI, *Corso di filosofia del diritto*, cit., pp. 32-39.

⁽⁸⁾ L. LOMBARDI VALLAURI, *Saggio sul diritto giurisprudenziale*, Giuffrè, Milano, 1967, pp. 498-499. Si veda anche Id., *Giurisprudenza. I) Teoria generale*, in “Encyclopédia giuridica”, XVII, Istituto della Encyclopédia Italiana, Roma, 1989, p. 1.

⁽⁹⁾ Sul rapporto tra volontà e ragione nel pensiero giuridico si vedano K. TUORI, *Ratio and Voluntas. The Tension between Reason and Will in Law*, Ashgate, Farnham-Burlington, 2011; F.J. ANSUÁTEGUI ROIG, *Razón y voluntad en el Estado de Derecho. Un enfoque filosófico-jurídico*, Dykinson, Madrid, 2013.

⁽¹⁰⁾ M. VOGLIOTTI, *Legalità*, in “Encyclopédia del diritto”, Annali, VI, Giuffrè, Milano, 2013, pp. 393-396, 403, 412, 420, 433.

produce decisioni giuridiche – deve, per esigenze di legittimità e di legittimazione, fornire ragioni⁽¹¹⁾.

Il fornire ragioni rinvia alla giustificazione, ossia a un discorso atto a far risultare che qualcosa è corretto, giusto, è da accettare, da preferire, da scegliere, da perseguire⁽¹²⁾. Prendere una decisione comporta la dichiarazione implicita del fatto che si dispone di ragioni atte a giustificarla. Appellarsi alle “ragioni”, dunque, significa far riferimento alle condizioni pubbliche di accettabilità fissate da una determinata comunità linguistica e assiologica, che presuppone la discussione in un contesto intersoggettivo⁽¹³⁾.

Entra in gioco, a questo proposito, il nesso tra argomentazione e decisione, che trova il suo manifestarsi tipico nel ragionamento giuridico, da intendere come attività di giustificazione di una decisione giuridica compiuta da un organo a cui il diritto attribuisce una specifica competenza decisionale⁽¹⁴⁾.

Il diritto si configura come un’impresa diretta al trattamento e alla risoluzione di un certo tipo di problemi mediante l’assunzione di decisioni sostenuta da “buone” ragioni, ossia da argomenti. In questo senso, è possibile considerare il diritto come una disciplina argomentativa⁽¹⁵⁾. Non va dimenticato altresì che le ragioni a sostegno delle deliberazioni servono per il riconoscimento e per l’accettazione delle regole. Si tratta di un’esigenza interna all’impresa giuridica, connaturata ad essa. Il diritto, in fondo, serve ad orientare la vita sociale, ossia le scelte dei cittadini e dei funzionari. Le norme, in questa prospettiva, sono usate come criteri di valutazione del comportamento (proprio ed altrui). Offrono *standards* comuni di azioni,

⁽¹¹⁾ B. PASTORE, *Decisioni, argomenti, controlli. Diritto positivo e filosofia del diritto*, Giappichelli, Torino, 2015, pp. 28-30.

⁽¹²⁾ Cfr. U. SCARPELLI, *Gli orizzonti della giustificazione*, in L. GIANFORMAGGIO e E. LECAUDANO (a cura di), *Etica e diritto. Le vie della giustificazione razionale*, Laterza, Roma-Bari, 1986, pp. 3-4, 9-13.

⁽¹³⁾ G. ZACCARIA, *Questioni di interpretazione*, Cedam, Padova, 1996, pp. 6-7, 9.

⁽¹⁴⁾ L. GIANFORMAGGIO, *Studi sulla giustificazione giuridica*, Giappichelli, Torino, 1986, p. 101. Cfr. F. SCHAUER, *On the Relationship between Law and Legal Reasoning*, in M. McBRIDE and J. PENNER (eds.), *New Essays on the Nature of Legal Reasoning*, Hart, Oxford-London-New York-New Delhi-Sydney, 2022, pp. 5-21.

⁽¹⁵⁾ Cfr. N. MACCORMICK, *Rhetoric and the Rule of Law. A Theory of Legal Reasoning*, Oxford University Press, Oxford-New York, 2005, p. 14.

creando una rete di aspettative stabili che consentono ai singoli di interagire liberamente in condizioni di parità.

La teoria del diritto si è misurata con tali questioni, nella direzione di una revisione del suo apparato concettuale e delle sue coordinate epistemologiche, superando quella concezione che la considera alla stregua di una scienza naturale, che osserva e descrive il proprio oggetto senza tener conto del coinvolgimento del soggetto⁽¹⁶⁾.

Una teoria giuridica – qualunque sia l’ambito di cui si occupa, selezionato alla luce delle aspettative e degli interessi di partenza – non può trascurare di far riferimento, a scopo di comprensione ma anche di orientamento nei confronti della prassi, all’uso del diritto in un dato contesto storico-culturale. Ciò implica l’assunzione del “punto di vista pratico”, che è quello di coloro che devono decidere come agire, che devono deliberare intorno a certi fini, che vogliono realizzare certi scopi⁽¹⁷⁾.

Emerge, in questa prospettiva, la connessione tra concetto di norma e uso della norma nella prassi sociale, che rinvia al momento riconoscimentale⁽¹⁸⁾. I consociati conoscono-riconoscono il mondo delle norme, rendendole “esistenti”, e, così, costruiscono l’ordinamento a partire da una serie di atti, di documenti, dotati di valenza autoritativa, entro un ambito istituzionale.

Il diritto, pertanto, si configura come un insieme variegato di processi intersoggettivi d’azione e, in questo senso, «non è mai *dato*

(16) Sullo statuto epistemologico della teoria del diritto, a partire da presupposti filosofici diversi, limitandoci alla letteratura italiana, cfr. L. FERRAJOLI, *La teoria generale del diritto: l’oggetto, il metodo, la funzione*, in “Rivista di filosofia del diritto”, I, 2, 2012, pp. 229-251; R. GUASTINI, *Teoria generale del diritto*, in “Digesto delle Discipline Privatistiche”, sez. civ., XIX, Utet, Torino, 1999, pp. 315-321; V. VILLA, *Costruttivismo e teorie del diritto*, Giappichelli, Torino, 1999, pp. 133 ss., 231 ss.; F. VIOLA, G. ZACCARIA, *Diritto e interpretazione*, cit., pp. 15-37, 409 ss., 435 ss.

(17) Questa prospettiva è debitrice nei confronti del pensiero di Hart, il quale parla di “punto di vista interno” per dar conto del diritto facendo riferimento agli atteggiamenti e ai comportamenti di coloro che lo assumono come guida delle loro azioni e che lo riconoscono come tale. Cfr. H.L.A. HART, *Il concetto di diritto* (1961), Einaudi, Torino, 1991, pp. 105-108, 120-123. Sui diversi modi di intendere il “punto di vista interno” v. F. VIOLA, *Il diritto come pratica sociale*, cit., pp. 20-25.

(18) Sottolinea tale aspetto A. CATANIA, *Teoria e filosofia del diritto. Temi problemi figure*, Giappichelli, Torino, 2006, pp. 11-12, 31, 43, 50-51, 105.

al modo di un oggetto già compiuto, ma al modo di un insieme di presupposti, di materiali normativi e di un orizzonte contestuale entro cui operare»⁽¹⁹⁾.

Se osservato dal punto di vista interno, il diritto diventa una componente del processo di deliberazione che porta alle decisioni e alle azioni. Si caratterizza, dunque, come un complesso di “ragioni per agire” e diventa compito della teoria giuridica individuarne la tipicità e le caratteristiche, distinguendole da altre categorie⁽²⁰⁾.

2. Un sapere per la prassi

Alla luce di quanto finora detto, la teoria giuridica non è esterna al suo oggetto, ma partecipa alla comprensione del diritto e, in parte, contribuisce a formarlo. Certamente, la teoria del diritto assolve ad un compito descrittivo. Deve, cioè, dar conto del fenomeno giuridico⁽²¹⁾. Ciò, però, implica che si assuma il punto di vista interno, quello del partecipante⁽²²⁾. Infatti, la prospettiva del teorico non può che essere inevitabilmente compromessa con la pratica giuridica. Il suo sguardo è coinvolto nella pratica che intende descrivere⁽²³⁾. Va ribadito, in proposito, il ruolo performativo della conoscenza giuridica: il diritto positivo è un prodotto degli esseri umani; è come essi lo costruiscono, lo pensano, lo modellano e lo rimodellano con le loro interpretazioni e con le loro concezioni.

In base ad una prospettiva accreditata, la teoria del diritto va concepita come analisi del diritto sotto il profilo “formale” e/o

⁽¹⁹⁾ Così F. VIOLA, *Il diritto come pratica sociale*, cit., pp. 125-126.

⁽²⁰⁾ F. VIOLA, G. ZACCARIA, *Diritto e interpretazione*, cit., p. 34.

⁽²¹⁾ F. VIOLA, *Prospettive della teoria del diritto*, in A. SCERBO (a cura di), *Teoria e prassi dell'esperienza giuridica. In ricordo di Francesco Gentile*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2021, p. 21 ss.

⁽²²⁾ R. ALEXY, *Concetto e validità del diritto* (1992-2020), Carocci, Roma, 2022, pp. 46-47, 135.

⁽²³⁾ Il ritorno dell'osservatore, invero, è, come sottolinea Morin, una delle caratteristiche della nozione di complessità (una delle “vie della complessità”): «l'osservatore-concettualizzatore deve integrarsi nella sua osservazione e nella sua concezione». Cfr. E. MORIN, *Le vie della complessità*, in G. BOCCI e M. CERUTTI (a cura di), *La sfida della complessità*, Feltrinelli, Milano, 1992⁷, pp. 54-55.

“strutturale”⁽²⁴⁾. Si tratta di una teoria che studia il diritto nella sua struttura, intesa come insieme dei concetti che riguardano la produzione delle norme, la loro estinzione, la soluzione dei conflitti ad esse relativi. L’oggetto è dunque costituito dal sistema delle fonti, nei loro reciproci rapporti. La teoria guarda anche alla forma indipendentemente dai valori a cui quella struttura serve e dal contenuto che essa racchiude. La forma, infatti, è tutto ciò che resta facendo astrazione dal contenuto. Essa, così, ha a che fare con il linguaggio prescrittivo, con la qualificazione normativa del comportamento.

Tuttavia, fare astrazione dai contenuti che un ordinamento giuridico assume, o che di fatto attua, risulta un’operazione infruttuosa, che limita le stesse finalità esplicative della teoria del diritto. Peraltrò, diventano necessarie l’interazione e l’integrazione della prospettiva strutturale con quella di tipo funzionale, nella consapevolezza del loro reciproco condizionamento⁽²⁵⁾.

Prendere in considerazione i contenuti, d’altra parte, non può non implicare un approccio valutativo. Pertanto, la valutazione del diritto esistente diventa una componente interna al lavoro teorico. La teoria del diritto presenta, allora, una dimensione normativa⁽²⁶⁾, poiché l’interpretazione della pratica giuridica involge una serie di valutazioni riguardanti i valori ad essa sottesi, che consentono di configurarla nella sua valenza unitaria.

⁽²⁴⁾ Cfr. N. BOBBIO, *Studi sulla teoria generale del diritto*, Giappichelli, Torino, 1955, pp. 33 ss., 97, 145-146; U. SCARPELLI, *La teoria generale del diritto: prospettive per un trattato*, in Id. (a cura di), *La teoria generale del diritto. Problemi e tendenze attuali. Studi dedicati a Norberto Bobbio*, Edizioni di Comunità, Milano, 1983, pp. 281-340. Peculiare è la posizione di Alf Ross, desumibile da *Diritto e giustizia* (1958), Einaudi, Torino, 1965, spec. pp. 34-50. Ross suggerisce ai giuristi di porre in essere una riconversione metodologica della loro attività, comportandosi da scienziati sociali empirici, chiamati a prevedere, con il rispetto di criteri di scientificità, i comportamenti e le decisioni future dei giudici. Per Ross, l’indagine teorica riguarda i concetti fondamentali di portata generale (ad esempio, il concetto di validità), che vanno sottoposti ad analisi logica. Cfr., su questi temi, R. GUASTINI, *Teoria generale del diritto*, cit., pp. 319-320. Con specifico riferimento a Ross, si veda V. VILLA, *Costruttivismo e teorie del diritto*, cit., pp. 192-193.

⁽²⁵⁾ N. BOBBIO, *Dalla struttura alla funzione. Nuovi studi di teoria del diritto*, Edizioni di Comunità, Milano, 1977. Il libro di Bobbio è stato ripubblicato, nel 2007, da Laterza, con *Prefazione* di M.G. Losano.

⁽²⁶⁾ F. VIOLA, *Prospettive della teoria del diritto*, cit., p. 28 ss.

L'identificazione del diritto non è solo un esercizio giuridico, ma anche un esercizio filosofico. Non è una descrizione neutrale della prassi giuridica, ma un'interpretazione che mira a mostrare perché la prassi sia di valore e come dovrebbe essere condotta in modo da sostenere e accrescere quel valore. In questa prospettiva, la teoria giuridica si basa su giudizi e convinzioni di carattere assiologico⁽²⁷⁾ e non può perdere di vista la finalità ultima del diritto, volta a dare soluzione ai casi concreti⁽²⁸⁾.

Va evidenziato, a questo riguardo, che il sapere giuridico nasce *nella e per* la prassi. È un sapere incorporato nelle pratiche giuridiche: vive e prospera in quanto è ad esse funzionale. Concorre a costruire, mantenere, consolidare, incrementare, trasformare il *corpus* giuridico. Entra nei processi di determinazione dei contenuti normativi. Fa parte integrante dell'esperienza giuridica e contribuisce alla conformazione del diritto⁽²⁹⁾. La conoscenza del diritto si caratterizza come formazione di senso diaconicamente trasmessa e richiede l'appartenenza del giurista ad un contesto tramandato. I

⁽²⁷⁾ Cfr., con particolare riferimento all'elaborazione teorica di Ronald Dworkin, B. PASTORE, *Introduzione: una teoria integrata del diritto*, in "Rivista di filosofia del diritto", III, 1, 2014, spec. pp. 9-14.

⁽²⁸⁾ Sulla funzionalità della *jurisprudence* rispetto all'*adjudication* ha insistito R. DWORKIN, *L'impero del diritto*, cit., pp. 89, 352, 380.

⁽²⁹⁾ È, questo, un tratto centrale della riflessione di Capograssi. Cfr. G. CAPOGRASSI, *Il problema della scienza del diritto* (1937), ora in Id., *Opere*, II, Giuffrè, Milano, 1959. Sulla coestensività tra scienza giuridica e diritto cfr. F. VIOLA, *Autorità e ordine del diritto*, seconda edizione riveduta e ampliata, Giappichelli, Torino, 1987, pp. 100 ss., 227 ss., 367 ss. Una forte sottolineatura della scienza giuridica come discorso sul diritto puramente cognitivo, descrittivo, a-reattivo, assiologicamente neutro, si ha in R. GUASTINI, *Interpretare e argomentare*, Giuffrè, Milano, 2011, pp. 213-225, il quale distingue la scienza giuridica, strettamente intesa, dalla dottrina o dogmatica giuridica, che non si limita a descrivere neutralmente il diritto, ma partecipa, sia pure informalmente, e in vario modo, alla creazione del diritto e ne è, pertanto, parte integrante. Sui modi di concepire la conoscenza giuridica e sulle implicazioni che derivano dalla tesi che il giurista è anche creatore del suo oggetto, v. A. SCHIAVELLO, *Conoscere il diritto*, Mucchi, Modena, 2023. Sull'approccio ermeneutico alla conoscenza giuridica rinvio a B. PASTORE, *Legal Knowledge: The Hermeneutical Point of View*, in M. SELLERS, S. KIRSTE (eds.), *Encyclopedia of the Philosophy of Law and Social Philosophy*, Springer, Dordrecht, 2023, pp. 1905-1909.

giuristi, pur nella diversità dei loro ruoli⁽³⁰⁾, si situano in un tessuto di pratiche collettive, fanno parte di una comunità epistemica⁽³¹⁾, condividono un linguaggio e un sostrato di atteggiamenti, convenzioni, orientamenti, opinioni professionali, al di là dei disaccordi.

Prescrivere comportamenti in forma generale e astratta, risolvere controversie, conoscere e organizzare razionalmente il materiale giuridico sono operazioni interdipendenti, tutte interne all'impresa giuridica, finalizzate, nel loro insieme, a dare soluzioni a problemi di coordinazione⁽³²⁾.

3. La ragion pratica

La conoscenza giuridica è conoscenza pratica non tanto per il fatto di riguardare le azioni umane, quanto propriamente perché partecipa nel determinare l'azione da compiere. Entra in gioco, qui, la nozione di “ragion pratica”, che è una riflessione non *sull'azione* umana, ma *per l'azione* umana.

Poiché l'impresa giuridica appartiene a quella più generale e comprensiva volta a stabilire quale azione deve essere compiuta e sotto quali condizioni⁽³³⁾, la conoscenza del diritto è propria della ragion pratica. La stessa teoria giuridica, al di fuori di un approccio giuspositivistico, si inserisce in questa prospettiva, collegandosi al movimento della cosiddetta “riabilitazione della filosofia pratica”.

L'espressione “riabilitazione della filosofia pratica”, utilizzata in Germania a partire negli anni Sessanta del Novecento, si è

⁽³⁰⁾ B.Z. TAMANAH, *A Socio-Legal Methodology for the Internal/External Distinction: Jurisprudential Implications*, in “Fordham Law Review”, 75, 3, 2006, spec. pp. 1266-1271.

⁽³¹⁾ Sulla nozione di “comunità epistemica” v. P.M. HAAS, *Introduction: Epistemic Communities and International Policy Coordination*, in “International Organization”, 46, 1, 1992, pp. 3, 16, 27.

⁽³²⁾ F. VIOLA, G. ZACCARIA, *Diritto e interpretazione*, cit., pp. 161-162.

⁽³³⁾ F. VIOLA, *Il ritorno della ragione giuridica*, in E. RUSSO (a cura di), *Interpretazione della legge civile e “ragione giuridica”*, Cedam, Padova, 2003, p. 23.

consolidata nei primi anni Settanta⁽³⁴⁾. Il dibattito si è sviluppato, tra l'altro, in seguito all'influenza esercitata da *Wahrheit und Methode* di Hans Georg Gadamer⁽³⁵⁾.

Tale dibattito ha riguardato i problemi relativi all'agire e alle sue forme di razionalità. Essi toccano l'individuo nelle sue scelte di vita, nel suo partecipare alla società civile, nel suo essere membro di una comunità politica, e afferiscono dunque ai campi dell'etica, del diritto e della politica.

Sicuramente, morale, diritto e politica, in quanto forme dell'esperienza pratica, avendo a che fare con l'agire umano e con l'interdipendenza delle azioni del singolo individuo con quelle degli altri soggetti, e dunque con la coesistenza, rappresentano aspetti di un nucleo originario e unitario, fondamentalmente costituito, appunto, dall'azione. Si tratta, infatti, di momenti che appartengono alla vita unitaria del soggetto, risultando, pur nella autonomia e specificità dei piani, correlati⁽³⁶⁾.

Uno degli esiti più importanti collegati alla cosiddetta "riabilitazione della filosofia pratica", e all'emergere in essa di posizioni neoaristoteliche, è consistito nella sottolineatura dell'autonomia e della peculiarità del sapere pratico che conduce a revocare in dubbio l'unità monologica della ragione⁽³⁷⁾.

⁽³⁴⁾ Un ruolo fondamentale ha avuto la raccolta di saggi pubblicati in M. RIEDEL (Hrsg.), *Rehabilitierung der praktischen Philosophie*, Rombach, Freiburg i. Br., Band I, 1972; Band II, 1974.

⁽³⁵⁾ H.G. GADAMER, *Verità e metodo* (1960), Bompiani, Milano 1983. Negli scritti successivi a *Wahrheit und Methode* Gadamer ha ulteriormente enfatizzato il richiamo alla filosofia pratica di ascendenza aristotelica, facendone uno dei motivi di fondo sui quali ha insistito nel presentare la prospettiva filosofica dell'ermeneutica. Cfr., ad esempio, H.G. GADAMER, *Verità e metodo 2* (1986/1993), Bompiani, Milano, 1995, spec. pp. 211 ss., 261 ss., 279 ss.

⁽³⁶⁾ Sull'unitarietà e distinzione di queste forme dell'esperienza pratica cfr. le illuminanti riflessioni di G. CAPOGRASSI, *Analisi dell'esperienza comune* (1930), ora in Id., *Opere*, II, cit., pp. 114 ss., 167 ss.; Id., *L'esperienza in concreto*, in Id., *Opere*, III, Giuffrè, Milano, 1959, pp. 177 ss., 238-249; Id., *Appunti sull'esperienza giuridica*, ivi, pp. 406 ss., 440 ss., 446-447.

⁽³⁷⁾ Per una accurata ricostruzione delle vicende relative alla corrente della riabilitazione della filosofia pratica v. F. VOLPI, *La rinascita della filosofia pratica in Germania*, in C. PACCHIANI (a cura di), *Filosofia pratica e scienza politica*, Francisci, Abano (Padova), 1980, p. 11 ss.; Id., *Che cosa significa neoaristotelismo? La riabilitazione della filosofia pratica e il suo senso nella crisi della modernità*, in E. BERTI (a cura di), *Tradizione*

Estratto

Estratto da un prodotto
in vendita su **ShopWKI**,
il negozio online di
Wolters Kluwer Italia

Vai alla scheda →

Wolters Kluwer opera nel mercato dell'editoria
professionale, del software, della formazione
e dei servizi con i marchi: IPSOA, CEDAM,
Altalex, UTET Giuridica, il fisco.

